

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ANALISI, SVILUPPO,
MANUTENZIONE DI APPLICAZIONI SU PIATTAFORMA SPECIALISTICA
BUSINESS INTELLIGENCE**

(Gara n. 01/16 Lotto BI – CIG 66418579C7)

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale, Dott. Ferruccio Ferranti, codice fiscale omissis domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche “Committente”)

E

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle Società **Consoft Sistemi S.p.A.** (Capogruppo mandataria) Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05035220010, con sede legale in Torino Via Pio VII n. 127, **Aizoon Consulting S.r.l.** (mandante) Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.09220780010, con sede in Torino, Strada del Lionetto n. 6, **Meware S.r.l.** (mandante), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 10792021007, con sede in Roma, Largo Gibilmanna n. 4, giusta atto a rogito Notaio Maurizio Gallo-Orsi Notaio in Torino, del 25 ottobre 2016, repertorio n. 12904 fascicolo n. 7702 registrato presso il l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 26/10/2016 al n. 21281 serie 1T in persona Maria Cristina Bonino, omissis, Amministratore Delegato della Società Capogruppo mandataria, domiciliato ai fini del presente atto presso la Consoft Sistemi S.p.a., (nel seguito anche “Appaltatore”)

e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data 22 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per l'acquisizione di Servizi informatici in ambito Business Intelligence (Gara n. 01/16 Lotto BI), mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- in data 13 ottobre 2016 il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava l'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione definitiva efficace in favore della Società in epigrafe;
- l'Appaltatore ha costituito regolare cauzione definitiva dell'importo pari ad Euro 133.832,00 con Polizza Fideiussoria n. 149556093 del 26/10/2016, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni SpA;

- l'Appaltatore ha presentato le seguenti polizze assicurative: n. 1/42639/65/781439534/12 per Consoft Sistemi SpA, rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni SpA, n. 60760057/3 per Meware Srl rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni SpA, n. 308754182.3 per Aizoon Consulting Srl rilasciata da Generali Italia SpA, per un massimale non inferiore ad Euro 850.000,00 a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- L'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici;
- Allegato 3 Offerta Economica;
- Allegato 4 Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003;
- Allegato 5 D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;
- Allegato 6 Offerta Tecnica (ancorché non materialmente allegata).

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto l'acquisizione di Servizi informatici di analisi sviluppo, manutenzione di applicazioni su piattaforma specialistica Business Intelligence (Lotto BI).

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica".

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e nell'allegata "Offerta tecnica".

Art. 3 – DURATA

Il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di esecuzione anticipata dello stesso 1 novembre 2016, sino al 31 dicembre 2017 ovvero sino all'esaurimento dell'importo massimo spendibile qualora ciò avvenga prima della scadenza contrattuale.

Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori 12 mesi, con facoltà, per il CSI-Piemonte stesso, di rinegoziare patti e condizioni migliorative, anche economiche.

In particolare il CSI si riserva la facoltà di rinegoziare le condizioni contrattuali (giornate minime garantite ed importo massimo spendibile).

Art. 4 – CORRISPETTIVO

L'importo massimo spendibile per il periodo di durata del presente Contratto, non vincolante per il CSI, è pari ad € 1.335.200,00 (euro un milione trecentotrentacinquemila duecento/00) oltre oneri di legge, oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso.

Il CSI non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

L'importo minimo garantito, quale risultante dalla valorizzazione, effettuata sulla base degli importi unitari di cui all'Offerta economica allegata, delle quantità minime garantite indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici relativamente alle tipologie di servizio per le quali è prevista una quantità minima garantita, è pari ad € 81.840,00 (Euro ottantunmilaottocentoquaranta/00), oltre oneri di legge ed oneri relativi alla sicurezza e derivanti da rischi da interferenze.

Gli oneri per la sicurezza e derivanti da interferenza sono pari ad € 3.120,00 (Euro tremilacentoveventi/00), oltre oneri di legge, così come definiti per mezzo di apposito D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art.26, c.3 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) allegato al presente contratto.

Con riferimento alle attività oggetto d'appalto, meglio dettagliate nella Documentazione di Gara di cui in premessa, il listino prezzi unitari è composto dagli importi unitari offerti in sede di gara dall'Appaltatore e riferiti a ciascuna tipologia di servizio, quali risultanti dall'offerta economica allegata al presente Contratto.

Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale).

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi".

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una

variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo contratto, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, c.4, lett. c), e c.5 D.Lgs.163/2006 e s.m.i., con le modalità stabilite nell'art. 115 del Decreto medesimo.

In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica di cui al precedente comma, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse con le seguenti modalità:

- servizi a misura: fatturazione bimestrale posticipata a consuntivo delle attività effettivamente eseguite; Ciascuna fattura dovrà riportare il numero d'ordine che sarà comunicato all'atto della trasmissione del contratto, nonché, in allegato, il Verbale di monitoraggio e controllo ad essa relativo;
- servizi a fasi: in un'unica soluzione all'accettazione della fase da parte del Consorzio previo rilascio del verbale di regolare esecuzione della fase.

La fatturazione dovrà avvenire in modalità elettronica. I dati relativi al Codice Univoco Ufficio e Nome Ufficio IPA sono i seguenti:

Codice Univoco Ufficio IPA	UFLGPI
Nome dell'ufficio	Uff_eFatturaPA

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza, quali quantificati per ciascun lotto, saranno fatturati con la prima fattura emessa.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero di CIG riferito al presente contratto. Non saranno ammesse fatture facenti riferimento a più di un CIG.

Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal Committente stesso, ex art. 16bis, comma 10 del D.L. 185/08 convertito in L. n. 2/2009 e art. 118, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 31, comma 2, lett. b) della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

In caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg data ricevimento fattura, mediante accredito sul conto corrente che il Fornitore aggiudicatario indicherà sulla fattura.

I pagamenti verranno effettuati, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

Ai sensi degli artt. 324 e 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il pagamento del saldo è subordinato all'emissione del certificato di verifica di conformità

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare gli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

In caso di non accettazione del servizio, sarà cura del fornitore sottoporre alla valutazione del Referente Tecnico del CSI-Piemonte eventuali azioni correttive atte alla risoluzione della causa contingente.

La fattura dovrà riportare il numero d'ordine che sarà comunicato all'atto della trasmissione del contratto formalizzato.

Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in quanto applicabili.

Art. 8 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Potrà essere richiesta al relativo fornitore aggiudicatario l'esecuzione di una o più tranche di servizi così come individuati e descritti nel Capitolato Speciale di Appalto Requisiti Tecnici - tipologia e quantità dei servizi richiesti, durata e decorrenza - sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile definito all'art. 3 del presente documento.

La durata delle attività non potrà eccedere la scadenza del relativo contratto di appalto così come definita per ciascun lotto.

Nel caso in cui l'Appaltatore versi, per fatto e/o responsabilità propri e/o di suo personale impiegato nell'appalto, nell'impossibilità di completare l'esecuzione delle giornate minime contrattualmente previste, il CSI riconoscerà allo stesso unicamente le giornate effettivamente prestate.

Per tutta la durata del contratto di Appalto e in applicazione dei prezzi unitari derivanti dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore, il CSI potrà chiedere l'erogazione di servizi professionali fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile come sopra determinato, rispetto ai quali non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

In seguito alla richiesta del CSI di esecuzione di una tranche di servizio l'Appaltatore, individua in concreto le risorse incaricate dell'esecuzione, attingendo, per i servizi a misura, dalle risorse indicate in sede di offerta ed individuate nominalmente in sede di contratto di Appalto o di esecuzione anticipata (Kick off).

Dal momento della formalizzazione della richiesta – inteso quale verbale del kick-off o mail di richiesta da parte del Consorzio al referente individuato dall'Appaltatore ai sensi art.14 - l'Appaltatore dovrà rendere effettivamente disponibili le risorse secondo le seguenti tempistiche:

- Attivazione di risorsa facente parte del team titolare: entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- Attivazione di risorsa facente parte del team ausiliario: entro 8 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta

In considerazione della particolare natura dei servizi affidati a misura, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del CSI e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del CSI entro 5 giorni dalla relativa richiesta.

In caso di mancata sostituzione entro il suddetto termine ovvero nel caso in cui nuovamente le risorse non ottengano l'approvazione del CSI secondo motivate giustificazioni, il CSI si riserva la facoltà, di applicare le penali previste ovvero di avvalersi della risoluzione del contratto e di aggiudicare lo stesso al secondo concorrente in graduatoria.

Nell'ambito della decorrenza contrattuale potrà essere richiesto all'Appaltatore di fornire lo stralcio (in copia) del libro unico dell'Impresa da cui si abbia evidenza delle posizioni (dipendente, subordinato o parasubordinato) corrispondenti alle risorse professionali messe a disposizione per l'esecuzione dei servizi.

Art. 9 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il CSI, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del CSI - ove previsto - nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.

Almeno il 70% delle risorse di cui al gruppo di lavoro indicate quali risorse titolari (team di lavoro titolare - CV minimi richiesti) dovranno essere inquadrati dall'azienda proponente in forza di contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Le risorse di cui al gruppo di lavoro ausiliario - ove individuato - potranno essere inquadrati dall'azienda proponente secondo proprie considerazioni di convenienza ed organizzazione aziendale, nell'ambito dei contesti giuridicamente consentiti ovvero, ad esempio, nella sfera di disponibilità dell'Appaltatore, in forza di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero personale in distacco o distaccato in caso di aggiudicazione, ovvero lavoratori autonomi con partita IVA per i quali non si concretizza l'ipotesi di subappalto stante il disposto dell'art. 118 c. 12 del D. Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire di mantenere immutate le risorse individuate quali titolari (CV minimi) per lo svolgimento dei servizi a misura oggetto di gara, comunicate ed accettate dal CSI-Piemonte, per tutto il periodo del contratto, fatte salve le assenze per motivi di ferie, malattia o dimissioni. L'Appaltatore dovrà garantire di mantenere immutate le risorse individuate quali ausiliarie, quantomeno dal momento della eventuale attivazione delle stesse e per tutta la residua durata contrattuale.

L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento dei servizi a misura oggetto del presente contratto. (team di lavoro messo a disposizione per l'erogazione dei servizi a misura, come descritto nell'offerta tecnica).

L'Appaltatore nel corso di esecuzione del Contratto di appalto potrà variare le suddette risorse, soltanto in caso di motivi oggettivi (a titolo esemplificativo: dimissioni, malattia prolungata) mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo e previa approvazione del CSI, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

Art. 10 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della

motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva, ai sensi del secondo comma dell'art. 298 del D.P.R.207/2010 e s.m.i., la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 11– DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 12– OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 12.1– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 D.Lgs.276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

Ove richiesto, anche successivamente alla scadenza del Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad affiancare, per il periodo ivi indicato, il personale tecnico del nuovo fornitore dei servizi di cui sopra, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei medesimi.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 12.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dall'art. 4 del D.P.R.207/2010 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 5, c.1 D.P.R.207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 13– SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero i servizi professionali:

- Servizio professionale di specialista di Business Intelligence;
- Servizio professionale di specialista Big Data Analytics;
- Servizio di sviluppo e manutenzione (ciclo massimo).

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni di cui alla "Quantità minima garantita" ove prevista: le stesse, non potranno essere subappaltate per una quota superiore al 30% del relativo valore iscritto a contratto; per le prestazioni successive all'esaurimento delle quantità minime garantite potrà essere subappaltata una quota non superiore al 30% di ciascuna tranche di prestazioni richiesta; complessivamente considerata la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% del relativo importo massimo spendibile.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto per le tranche eccedenti la valorizzazione economica della quantità minima garantita: l'appaltatore dovrà presentare, almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione dei servizi subappaltati, apposita comunicazione di istanza o di variazione dell'istanza di subappalto nella quale si dia atto del nuovo importo rimodulato rispetto alle attività affidate. Dovrà inoltre essere consegnato al Consorzio un contratto di subappalto o in alternativa un atto modificativo al contratto di subappalto originario che dia evidenza delle rimodulazione intervenute.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore deve presentare al Committente - almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione dei servizi subappaltati, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell'Appaltatore stesso - l'istanza di autorizzazione al subappalto, corredata dalla seguente documentazione:

- schema del Contratto di subappalto, completo di ogni elemento, con esplicita riserva di "efficacia condizionata all'autorizzazione da parte del Committente". Nel contratto devono essere esplicitati: le prestazioni subappaltate, l'importo del subappalto, le modalità e le tempistiche di pagamento, la durata del subappalto; tale schema deve altresì contenere, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, idonea clausola in cui si specifichi espressamente che il Subappaltatore è tenuto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;
- documentazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i. in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- dichiarazione del Subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il Subappaltatore;
- (se la società rientra nei tipi indicati al successivo articolo "Disposizioni antimafia") comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano diritto;
- dichiarazione del Subappaltatore di regolarità nei confronti della legge n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili)

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto integrale di tutte le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il Committente previa verifica della regolarità della documentazione prodotta da parte dell'Appaltatore per ciascuna delle imprese aspiranti subappaltatrici, compreso il D.U.R.C. (ai sensi dell'art. 6, c.5 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.), provvederà a rilasciare l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.

L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre al Subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti del Committente e di ogni altra eventuale obbligazione indicata dal Committente stesso nell'autorizzazione.

Nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, qualora il Committente ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il Subappaltatore incompetente od inaffidabile, lo comunicherà per iscritto all'Appaltatore, il quale deve prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del Subappaltatore.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il Contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di ottenimento di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Committente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui sopra, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Subappaltatore, ai sensi dall'art. 4 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 5, c.1 D.P.R.207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Subappaltatore, il Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Ai sensi dell'art. 118, c.3, D.Lgs.163/2006 e s.m.i. il Committente non provvederà al pagamento diretto ai Subappaltatori – Cottimisti, con obbligo per l'Appaltatore di ottemperare a quanto prescritto nell'art. 118 cit. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Si precisa altresì che è onere dell'Appaltatore corrispondere gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai Subappaltatori.

Il Committente provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della disposizione citata.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della L.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla

stazione appaltante e alla prefettura–ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 14– REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato Daniele Francesco Tomatis che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all'Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato Giorgio Montini.

Art. 15– DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto Fabrizio Barbero.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto d'appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo Contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R.207/2010 e s.m.i., compreso il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali di cui al combinato disposto dell'art. 309 e dell'art. 304, c.2 D.P.R.207/2010 e s.m.i. e del certificato di verifica di conformità di cui all'art.322 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il proseguimento dei compiti al medesimo assegnati.

Art. 16– COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r o telefax o PEC al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire per iscritto anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.

Il Committente si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata a mezzo fax, non seguirà l'invio della medesima mediante altri mezzi. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al medesimo Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 17– COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C.

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 18– SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs.106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, c.8, D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 19– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs.196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino.
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti *pro tempore*. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@csi.it.
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI- Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111

Art. 20 - OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali – Atti generali e Altri contenuti – Corruzione). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

Art. 21 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 22– TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), e in particolare, in materia di misure di sicurezza imposte dall'art. 31 e seguenti e dall'allegato B al decreto indicato.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'adozione di ogni misura tecnica ed organizzativa idonea a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Oltre a quanto sopra indicato, il CSI si riserva di richiedere e concordare con il Fornitore l'implementazione di misure idonee, senza oneri aggiuntivi per il CSI Piemonte, nell'ambito dell'espletamento delle attività. Tali misure dovranno essere implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del Committente e oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore e degli standard internazionali e delle "best practies" in materia di sicurezza. A tal fine l'Appaltatore si impegna a dare evidenza dell'adozione del regime operativo di sicurezza concordato con idonea documentazione e a fornire annualmente un aggiornamento della stessa.

L'Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Si rimanda al documento "Allegato E - Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL".

E' cura del Referente di cui sopra:

- la cura dei rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- il dovere di immediata segnalazione al Committente del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.

In ogni caso, il Committente si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate dall'Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente e la verifica della corretta applicazione del Codice della Privacy.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, non solo all'interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Committente o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del Committente o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto al DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale ha effettuato lecitamente copia o conservazione.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.
- L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:
- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 23– LICENZE SOFTWARE

In relazione a tutti i software necessari a consentire la piena funzionalità della fornitura oggetto del presente contratto, l'Appaltatore deve farsi carico di tutte le procedure e degli eventuali relativi costi necessari a garantire al Committente la piena titolarità delle licenze con cui detti software sono rilasciati, al fine di garantirne il funzionamento, senza la previsione di alcun onere aggiuntivo a carico del Committente.

Le licenze devono possedere le seguenti caratteristiche:

- fornite in titolarità al Committente;

- idonee ad autorizzare un uso del software nella misura necessaria e sufficiente a garantire il pieno utilizzo delle apparecchiature secondo le funzionalità proprie, come descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici;
- concesse a tempo indeterminato.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi licenzianti in relazione alla titolarità delle licenze stesse, ovvero in relazione all'uso improprio dei relativi software, dovuto alla mancanza, nelle licenze, di tutte o alcune delle caratteristiche sopra citate.

Con riferimento ad eventuali moduli software che dovessero essere messi a disposizione per un utilizzo da remoto (accesso via VPN) e/o installati presso hardware dell'Appaltatore (congiuntamente, il Software), di cui il CSI-Piemonte è licenziatario, l'Appaltatore si impegna, alle condizioni e con i limiti di seguito precisati, ad utilizzarli esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui alle specifiche licenze intestate al Consorzio, per lo svolgimento del servizio in oggetto, nell'interesse del Consorzio e nei limiti funzionali, organizzativi e temporali strettamente necessari.

In particolare, i moduli software dovranno nel caso essere installati su hardware identificato, sito presso l'Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore), e non potranno essere copiate e/o trasferiti su macchine diverse, salvo diverso formale accordo con il CSI.

In linea generale, potranno avere accesso a detti moduli (sia installati presso hardware dell'Appaltatore e/o da questi acceduti via VPN) solo personale e collaboratori dell'Appaltatore, sempre e solo allo scopo di fornire al Consorzio il servizio in oggetto.

In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà imporre i medesimi vincoli qui precisati al Subappaltatore; inoltre, in caso di installazione presso hardware del Subappaltatore, anch'esso dovrà essere debitamente identificato e dovrà essere sito presso l'Appaltatore o presso il Subappaltatore, né i Moduli potranno essere trasferiti su altre macchine.

L'hardware in oggetto dovrà essere di proprietà dell'Appaltatore (o, nel caso, del Subappaltatore) o concesso in leasing all'Appaltatore (o, nel caso, al Subappaltatore) o ai suoi dipendenti. In caso di installazione del modulo client relativo alla omissis si precisa che l'hardware dovrà essere sito sul territorio italiano.

Con riferimento al software da installarsi presso hardware dell'Appaltatore, l'installazione dei moduli sarà effettuata a cura del CSI, ove e nella misura in cui ciò sia previsto nel Capitolato Speciale di Appalto – Requisiti Tecnici.

Inoltre, nel momento in cui il rapporto tra CSI e Appaltatore si estinguerà (per compimento del servizio o per qualsiasi altro motivo), tutti i Moduli saranno disinstallati sempre a cura del CSI: al proposito, quindi, l'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta e si impegna a permettere detta disinstallazione, nei termini che saranno in ciascun caso tecnicamente e organizzativamente più praticabili a seconda delle caratteristiche dell'hardware coinvolto.

Inoltre, l'Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore) potrà avere accesso anche al software reso disponibile via VPN, ove e nella misura in cui ciò sia previsto nel Capitolato Speciale di Appalto – Requisiti Tecnici, – inclusi i moduli server

omissis

nei limiti e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del servizio in oggetto.

L'Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore) avrà esclusivamente il diritto di utilizzare il Software, nelle modalità fornitegli dal CSI, ove e nella misura in cui ciò sia previsto nel Capitolato Speciale di Appalto – Requisiti Tecnici, nell'interesse di quest'ultimo nell'ambito del servizio assegnatogli, né potrà utilizzare il Software per qualsivoglia altro scopo diverso dalla necessità di prestare il servizio oggetto del presente capitolato e per il rispettivo tempo necessario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti sono vietati:

- copiare in tutto o in parte il Software;
- utilizzare il Software, o anche solo alcuni suoi moduli, a favore di terzi diversi dal CSI e/o l'utilizzo per l'elaborazione di dati di terzi nell'interesse di soggetti diversi dal CSI;
- consentire a qualsiasi soggetto, diverso da quelli autorizzati ai sensi del presente articolo, di utilizzare, scrivere, modificare o avere in qualsiasi modo accesso al Software o anche solo ad uno o più dei suoi moduli, ovvero di svolgere attività di free form programming utilizzando in tutto o in parte il Software;
- indipendentemente dall'attività di disinstallazione a cura del CSI, conservare il Software, o copie di esso su qualsivoglia supporto, una volta terminato il rapporto con il CSI.

L'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta che i propri dati, nonché gli identificativi dell'hardware su cui i moduli sono stati installati possano essere comunicati al Titolare del software.

Inoltre, l'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta – ove il titolare del software decida di esercitare il proprio diritto di effettuare controlli in loco per verificare l'osservanza dei termini di licenza – di collaborare con il suddetto Titolare, permettendo l'accesso presso i propri locali e fornendo le informazioni pertinenti eventualmente richieste. Si precisa che, in caso di detti controlli, il CSI riceverà idoneo preavviso di quindici (15) giorni lavorativi, provvedendo immediatamente ad avvisare l'Appaltatore (che dovrà nel caso provvedere a sua volta ad informare il Subappaltatore).

In caso di violazione dei suddetti vincoli da parte dell'Appaltatore e/o di un suo Subappaltatore, l'Appaltatore rimarrà responsabile di fronte al CSI e si obbliga a manlevarlo da qualsiasi causa e/o richiesta danni connessa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente contestati in ragione dell'uso del Software da parte dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore.

Art. 24 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Quanto verrà realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc in esecuzione e/o in ragione del presente appalto, suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e/o industriale, sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva del Committente.

In particolare, il Committente acquisirà la titolarità piena ed esclusiva dei diritti economici di proprietà intellettuale di tutto il software sviluppato ad hoc su indicazione del Committente stesso, incluso software sviluppato ex novo, personalizzazioni, ovvero delle porzioni di codice (binario e sorgente) sviluppate ad hoc in relazione e/o prodotte dalle attività di personalizzazione – come indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto

Requisiti tecnici – effettuate dall'Appaltatore, e/o opere derivate eventualmente realizzate dall'Appaltatore nell'interesse del Committente, su sua indicazione ed in forza dei diritti da quest'ultimo acquisiti sul prodotto software originario.

Tale titolarità, in particolare, si estenderà anche a tutti i materiali (codice binario, codice sorgente, nonché documentazione cartacea e/o informatica a supporto) prodotti dall'Appaltatore in relazione alle attività sopra citate e previste nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici e/o comunque necessarie per l'espletamento dell'oggetto dell'appalto stesso.

Più in generale, il Committente acquisisce la titolarità piena ed esclusiva di tutti i materiali (dati, informazioni, nonché documenti cartacei e/o informatici) prodotti dall'Appaltatore in adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a garantire l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale di cui sopra, ed, a tale fine, garantisce sotto la sua responsabilità che sui materiali sopra richiamati non gravino diritti di terzi di cui questi ultimi possano eventualmente lamentare violazione. L'Appaltatore si impegna, altresì, a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione alla lamentata violazione di tali diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, inclusa ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi in relazione alla titolarità ovvero all'uso improprio del software utilizzato per gli sviluppi di cui sopra.

Le basi di dati utilizzate, visionate o a cui l'Appaltatore possa comunque avere accesso nel corso ed in ragione dell'instaurato rapporto contrattuale sono di esclusiva titolarità del CSI o dei suoi consorziati che li detengono in modo completo ed esclusivo. Inoltre, spettano al Committente tutti i diritti riconosciuti dalla Legge 633/1941 e s.m.i. in relazione alla eventuali banche dati costituite e/o integrate tramite l'Appaltatore.

Inoltre, i dati eventualmente raccolti e direttamente o indirettamente inseriti negli archivi del CSI e/o dei suoi consorziati dall'Appaltatore sono da considerarsi nella titolarità – o comunque nella disponibilità esclusiva – del CSI e/o dei suoi consorziati.

Art. 25 – DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'art.297 D.P.R.207/2010 e s.m.i., il Committente ha facoltà di risolvere il presente Contratto, nei casi e secondo le procedure individuate – per le rispettive ricorrenze – dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del Contratto rispetto alle caratteristiche richieste, il Committente ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

In ogni caso, il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dal Committente.

Art. 26– ESECUZIONE IN DANNO

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 140 D.Lgs.163/2006 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 27– RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal presente Contratto, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della L.135/2012, qualora in corso di contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

Art. 28– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 29– DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs.163/2006 e s.m.i..

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 30– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;

- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui all'art. "Disposizioni antimafia" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma del medesimo articolo;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo di segnalazione previsto dall'Art. 21 primo capoverso del presente contratto, dopo aver acquisito una valutazione dell'ANAC in tal senso.
- nel caso in cui sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, così come previsto dall'Art. 21 secondo capoverso del presente contratto, dopo aver acquisito una valutazione dell'ANAC in tal senso.
- in tutti quei casi previsti dalla documentazione di Gara o dal presente contratto ed i suoi allegati, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

Art. 31 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 241, comma 1bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 32 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, compresi gli oneri di cui all'art. 320 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 33 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- 0 -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente atto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale del CSI-Piemonte
(Ferruccio Ferranti)

Firmato digitalmente
A.D. Consoft Sistemi S.p.A.
(Maria Cristina Bonino)

Data stipula: 21/12/2016